

Pubblicato il 10/07/2020

N. 04696/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 04529/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4529 del 2020, proposto da

Teatro Franco Parenti Società Cooperativa Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Segato, Sara Valaguzza e Massimo Clara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del DPCM 11 giugno 2020, pubblicato sulla GURI in pari data, Serie Generale n. 147, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 1, lett. m) e dell'Allegato 9 al DPCM medesimo in relazione alle schede tecniche "Piscine", "Attività Turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)" e "Cinema e spettacoli dal vivo";

- del DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla GURI dell'11 aprile 2020, Serie Generale n. 97, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1 lett. d), e), i), u), e aa) efficaci dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020;

- del DPCM 26 aprile 2020 pubblicato sulla GURI del 27 aprile 2020, Serie Generale n. 108, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",

- del DPCM 17 maggio 2020, pubblicato sulla GURI in pari data, Serie Generale n. 126, avente ad oggetto "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 1 lett. b), f), m), z), ee), dell'Allegato 9 al DPCM medesimo, contenente le disposizioni per "Spettacoli dal vivo e cinema" e dell'Allegato 17, in relazione alla scheda tecnica "Piscine", efficaci del 18 maggio 2020 al 14 giugno 2020;

- del DPCM 11 giugno 2020, pubblicato sulla GURI in pari data, Serie Generale n. 147, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 1, c. 1, lett. m) e dell'Allegato 9 al DPCM medesimo in relazione alle schede tecniche "Piscine", "Attività Turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)" e "Cinema e spettacoli dal vivo";

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso,

ivi compresi in particolare i pareri del Comitato Tecnico Scientifico istituito con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020, di contenuto non noto, eventualmente richiamati nei su indicati DPCM o che comunque hanno concorso a determinarne il contenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 mediante collegamento da remoto la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti ex art. 4 del d.l. n. 28/2020, conv. in l. n. 70/2020 i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la domanda cautelare è sfornita del prescritto requisito del *periculum in mora*, in ragione del limitato orizzonte temporale di residua applicazione delle misure impuginate e tenendo conto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, della prevalenza di quello alla salvaguardia della salute pubblica sotteso all'adozione del DPCM impugnato;

Ritenuto, pertanto, di respingere l'istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare in ragione della peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio tramite videoconferenza del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Lucia Maria Brancatelli**

**IL PRESIDENTE**

**Antonino Savo Amodio**

**IL SEGRETARIO**